

Lavoro. Le Regioni hanno approvato le linee guida destinate a uniformare l'offerta formativa per il contratto di mestiere

Per gli apprendisti corsi in azienda

La formazione di base e trasversale può non attingere all'offerta pubblica

Claudio Tucci
ROMA

Centoventi ore di formazione (in tre anni) per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare o media; si scende a 80 ore (da articolare sempre nell'arco di tre anni) per gli apprendisti in possesso del diploma (statale o di istruzione e formazione professionale). E se l'apprendista possiede la laurea (ma anche un master, un diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca) la durata dell'offerta formativa pubblica scende ancora, e si ferma a 40 ore.

Le Regioni varano le linee guida sull'**apprendistato professionalizzante** (il cosiddetto **contratto di mestiere**) per uniformare su tutto il territorio nazionale l'offerta formativa pubblica (quella cioè esterna all'azienda) per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il provvedimento, che è stato subito inviato al governo (per l'accordo in conferenza Stato-Regioni), interviene non solo sulla durata, ma anche su contenuti e

modalità di realizzazione della formazione; tutti aspetti riconosciuti di competenza regionale dal Tu Sacconi sull'apprendistato (Dlgs 167/11).

Queste linee guida sono previste dal decreto Giovannini, e dovevano essere adottate entro il 30 settembre. Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le regole di semplificazione dell'apprendistato professionalizzante contenute nel Dl 76/13; ma il termine del 30 settembre non è considerato perentorio e le Regioni hanno quindi potuto disciplinare su questi aspetti. Del resto, l'articolato delle Regioni conferma in toto le (piccole) novità semplificatorie entrate in vigore il 1° ottobre su piano formativo individuale, libretto formativo e imprese multilocalizzate. Ci sono però alcune importanti integrazioni.

A partire dalla declinazione della durata dell'offerta formativa pubblica, nei tre anni di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (il Tu Sacconi prevede, in modo generalizzato, un tetto massimo di 120 ore). Ora si può scende-

re a 80 o 40 ore di formazione, tanto è più elevato il livello di istruzione. Non solo. È prevista la possibilità di scendere ancora per gli apprendisti che hanno già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi (la riduzione oraria del percorso coinciderà con la durata dei moduli già completati).

Le linee guida delle Regioni intervengono anche sui contenuti dell'offerta formativa. Si dovranno cioè trasferire al ragazzo competenze sulla sicurezza sul luogo di lavoro, l'organizzazione e la qualità aziendale, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa. Ma anche competenze digitali, sociali, civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, elementi di base del mestiere. La formazione dovrà partire, di norma, nella fase iniziale dell'apprendistato e ci dovranno essere verifiche degli apprendimenti. Si prevede, inoltre, per le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, di poter erogare direttamente la formazione per le competenze di base e trasversali. Ma devono disporre di "stan-

dard minimi": vale a dire, «luoghi idonei alla formazione» (distinti da quelli normalmente destinati alla produzione) e «risorse umane con adeguate capacità e competenze». «Insomma, si dà massima libertà. E nel rispetto del contratto d'apprendistato si semplifica la formazione in modo utile per le imprese», sottolinea il coordinatore degli assessori regionali al lavoro, assessore al lavoro della regione Toscana, Gianfranco Simoncini.

Tutte confermate, invece, le novità semplificatorie previste dal Dl 76/13. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-pratiche e specialistiche. La formazione, poi, va registrata sul libretto formativo del cittadino. Ma in mancanza va bene anche un documento "fai da te" o la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. Infine, per l'offerta formativa pubblica le imprese che hanno sedi in più regioni possono adottare la disciplina di quella in cui è ubicata la sede legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Apprendistato

NEL TESTO

Il monte ore destinato all'apprendimento è quantificato in base al titolo di studio. Previste verifiche

● L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garantisce all'apprendista una formazione professionale. Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, si prevede che la formazione professionalizzante sia svolta sotto la responsabilità dell'azienda. Ma va integrata con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per acquisire le competenze di base e trasversali. La formazione pubblica è di competenza delle regioni

